

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E CONTINUITA' STORICA

"ANVU" è l'**Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia**, fondata a Camaiore il 7 marzo 1981 come "ANVU", Associazione Nazionale Vigili Urbani. Nonostante l'evoluzione storica e giuridica da "Vigili Urbani" a "Polizia Locale", l'acronimo e sigla "ANVU" mantiene in ogni caso viva la sua essenza, declinandosi oggi nella massima latina "Ars Nostra Vis Urbis", da intendersi motto ufficiale dell'Associazione.

ART. 2 SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

ANVU" ha un proprio logo grafico istituzionale conforme al modello brevettato e depositato presso l'UAMI ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) con n. 009104704 del 02 novembre 2010.

Il logo è formato da un cerchio centrale con disegno di un elmetto da viabilista colore bianco, con la scritta ANVU, che sormonta l'Italia evidenziata anche dai colori verde bianco e rosso, 7 stelle gialle su sfondo blu e la scritta ANVU in nero su sfondo azzurro. Il cerchio centrale è diviso da una diagonale contenente il tricolore (verde, bianco e rosso).

Il cerchio centrale è circondato dalla scritta "ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA" su sfondo a sua volta circondato da un ulteriore cerchio contenente la scritta: POLIZIA LOCALE ARS NOSTRA VIS URBIS in colore azzurro.

I colori istituzionali dell'ANVU sono: il verde, il bianco, il rosso, il giallo, il blu, l'azzurro e il nero, rappresentati anche in un labaro che costituisce lo stendardo ufficiale, accompagnato di nastro tricolore e di emblema della Repubblica Italiana.

ART. 3 SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

La sede legale dell'ANVU è stabilita a **Orbetello** presso la sede dell'Ufficio di Presidenza, e può avere sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 4 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'ANVU ha durata illimitata.

ART. 5 FINALITA' E SCOPO

1. L'ANVU è un'associazione apartitica, apolitica, non persegue finalità di lucro ed è ispirata ai principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. L'ANVU è associazione preposta alla rappresentanza, alla difesa, alla tutela, all'assistenza e alla salvaguardia presso tutte le Istituzioni e in ogni altra sede e contesto ufficiale, dei diritti e degli interessi giuridici e normativi, della Polizia Locale d'Italia nonché dei suoi appartenenti di ogni ordine e

grado.

3. L'ANVU svolge attività nei settori della formazione, dei diritti civili, della ricerca scientifica in ambito giuridico, della Protezione Civile, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

4. L'ANVU, nell'espletamento delle sue attività, si occupa di:

a) favorire e tutelare la polizia locale garantendone lo sviluppo e tutelandone la professionalità, attraverso la realizzazione di attività formative, corsi di specializzazione specifici e organizzazione di convegni anche mediante manifestazioni pubbliche portandone il relativo messaggio a tutti i livelli Istituzionali;

b) partecipare alla vita della comunità civile collaborando al processo di rinnovamento della società in una concezione pluralistica e democratica;

c) promuovere fra i soci, anche forme di solidarietà, di assistenza e di volontariato secondo i principi della mutualità e della libera, spontanea e reciproca collaborazione;

d) stipulare convenzioni e patti con Enti, società pubbliche e private al fine di fornire concrete agevolazioni economiche e utilità varie per gli iscritti e i loro familiari;

e) portare avanti iniziative di promozione sociale, finalizzate a sensibilizzare e diffondere la cultura della sicurezza, la cultura delle legalità e della non violenza, nonché volte a contrastare l'intolleranza e l'odio razziale;

f) migliorare le condizioni di servizio e tutelare la salute e la dignità professionale della polizia locale con particolare riguardo alle condizioni di impiego;

g) portare a conoscenza delle Amministrazioni, delle forze Politiche e Sindacali le istanze ed i problemi e promuovendo anche dibattiti, assemblee e documenti;

h) favorire la promozione di attività benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti per gli operatori della Polizia Locale e loro familiari;

i) procedere ad incontri con Istituzioni, Enti, Organizzazioni Sindacali o altre di categoria, a tutti i livelli ogni qualvolta sarà ritenuto necessario;

j) promuovere ed organizzare soggiorni e viaggi per gli scopi istituzionali previsti dagli articoli di cui sopra;

l) svolgere ogni altra attività direttamente connessa agli scopi sociali.

ART. 6 ORGANI D'INFORMAZIONE

1. L'ANVU adotta come organo di informazione ufficiale

una rivista giuridica e d'informazione professionale attualmente chiamata "**Polis**", nonché i propri siti web o altre piattaforme di comunicazione.

2. La gestione degli stessi è demandata a un apposito comitato di redazione nominato dal Presidente Nazionale. Il funzionamento e la composizione del medesimo comitato di redazione e di suoi eventuali staff tecnici, sono di competenza del Presidente Nazionale quale Direttore Responsabile.

3. Il sito web www.anvu.it assolve anche alla funzione ufficiale di "Albo Pretorio" dell'ANVU, con valore formale di ogni comunicazione, avviso, convocazione, agli organi statuari che saranno comunicate anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Ogni socio e tutti i componenti di qualsiasi organo, dipartimento o ufficio dell'ANVU sono tenuti a collegarsi con regolarità e a visionare costantemente il sito web www.anvu.it al fine di prendere ufficialmente atto di ogni documento ivi pubblicato e dei relativi effetti. Per quanto riguarda le competenze e l'attività dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, l'avvenuta pubblicazione e la successiva notificazione tramite PEC (posta Elettronica Certificata), rende nulla anche ogni rivendicazione finalizzata a dichiarare la invalidità delle sedute degli organi o l'inefficacia delle determinazioni assunte;

ART. 7 VOLONTARIETA' DELLE PRESTAZIONI

1. Gli scopi dell'ANVU sono perseguiti avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tali prestazioni sono fornite esclusivamente per fini associativi, senza alcun fine di lucro, anche indiretto. Ai volontari è previsto rimborso delle spese.

2. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla legge.

ART. 8 QUALITÀ DI SOCIO

1. Possono essere soci ANVU tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano con continuità per la realizzazione degli scopi sociali, la sostengono nel perseguimento delle sue finalità e accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

2. I soci sono impegnati a contribuire alla vita dell'ANVU anche con le quote economiche di adesione, che in ogni caso sono e restano intrasmissibili.

3. L'ammontare di tali quote sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base dei programmi sociali.

**ART 9 SOCIO ORDINARIO, SOCIO SIMPATIZZANTE,
SOCIO SOSTENITORE E SOCIO ONORARIO**

1. Possono diventare soci ordinari tutti coloro che sono appartenenti alla Polizia Locale in servizio o in quiescenza purché non siano stati licenziati, destituiti o decaduti per motivi disciplinari.

2. Possono diventare soci simpatizzanti i familiari e i conviventi dei soci ordinari, gli operatori che prestano servizio a tempo determinato nella Polizia Locale o in altre Forze di Polizia italiane, europee o di altre nazionalità, anche in quiescenza, che non siano stati licenziati, destituiti o decaduti per motivi disciplinari;

3. Possono diventare soci sostenitori, coloro i quali sostengono l'associazione mediante elargizioni e contributi con il fine di sostenere in maniera attiva le attività associative.

Le richieste di adesione dei soci sostenitori potranno essere valutate e accolte dalla Segreteria Nazionale;

4. Possono diventare soci onorari su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale tutti coloro che si distinguono per particolari meriti, impegni o attività svolte a favore della Polizia locale nonché quelle persone estranee che per motivi vari hanno dato lustro all'Associazione con effettivo impegno alla vita della stessa;

5. Possono aderire all'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale anche le associazioni di categoria e altre associazioni, che si ispirano nei loro statuti alle finalità dell'Associazione ANVU e agli scopi previsti all'art. 5.

ART 10 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci ordinari hanno pari diritti all'interno dell'ANVU, e vi esercitano la sovranità attraverso le assemblee e i diversi organi di rappresentanza, ove godono a pieno titolo dell'elettorato attivo e passivo. Hanno inoltre diritto di essere informati sulle attività dell'ANVU, anche attraverso gli organi ufficiali di comunicazione.

2. I soci ordinari e i soci simpatizzanti devono versare la quota associativa nei termini e rispettare il presente Statuto e ogni altro regolamento interno.

3. La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre sei mesi dalla scadenza della stessa dà luogo alla perdita automatica della qualità di associato.

ART. 11 ADESIONI

1. Chi intenda essere ammesso alla qualità di socio ordinario e di socio simpatizzante dovrà presentare

domanda su apposito modulo a propria firma al Segretario Amministrativo.

2. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità o comunque cause ostative all'ammissibilità del richiedente, la Giunta Esecutiva Nazionale ha la facoltà di sottoporre il caso al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherà in via definitiva.

ART. 12 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

1. I soci cessano di appartenere all'ANVU per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza;
 - c) esclusione;
 - d) decesso.

ART. 13 RECESSO

Per recedere è necessario che il socio presenti al Segretario Amministrativo una comunicazione scritta a propria firma corredata da documento di identità.

ART. 14 DECADENZA

1. Può essere dichiarato decaduto il Socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per la qualifica di socio
 - b) che non abbia versato la quota associativa richiesta, entro il termine previsto dal presente Statuto.

ART. 15 ESCLUSIONE

1. Può essere escluso il socio:
 - a) che svolga attività in contrasto, di intralcio, di pregiudizio o incompatibili con quelle dell'ANVU;
 - b) che con parole, scritti o in qualsiasi altra pubblica forma leda l'onore, il prestigio e il decoro dell'ANVU e dei suoi organi rappresentativi;
 - c) che si renda responsabile di comportamenti lesivi dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, sia all'interno sia all'esterno dell'ANVU;
 - d) che non osservi le deliberazioni e le disposizioni degli organi dell'ANVU;
 - e) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'ANVU;
 - f) che si appropri arbitrariamente di denaro e/o informazioni riservate dell'ANVU per farne un uso distorto, ovvero che le diffonda senza giustificato motivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con voto segreto su proposta del Collegio dei Probiviri. Qualsiasi associato che ritenga lesa un interesse dell'Associazione tale per cui possa comportare una esclusione, può richiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri, previa presentazione di

idonea documentazione giustificativa. Il Collegio dei Probiviri dovrà sentire l'interessato e dopo avere valutato la posizione dare comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale della propria valutazione in merito. Il Consiglio Direttivo Nazionale, sulla base della documentazione ricevuta, emette il provvedimento di accoglimento o rigetto della esclusione.

3. In caso di esclusione dalla qualità di socio è ammessa la possibilità di presentare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione ricorso gerarchico in opposizione in forma scritta al Consiglio Direttivo Nazionale che, in tal caso, delibererà in via definitiva con voto palese e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

4. Il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale verrà notificato a cura dell'Ufficio di Presidenza e non è opponibile.

ART. 16 EFFETTI DELLA CESSAZIONE

Il socio che cessa di appartenere all'ANVU non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate, non può inoltre fare uso di loghi, segni distintivi o qualsiasi altro simbolo riconducibile all'Associazione pena il risarcimento del danno.

ART. 17 ORGANI E RAPPRESENTANTI NAZIONALI

1. Sono organi statutari dell'ANVU:

- a) il Congresso Nazionale (ART. 18);
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale (ART.LI 19, 20, 21 e 22);
- c) il Presidente Nazionale (ART. 23);
- d) il Segretario Nazionale (ART. 24);
- e) il Segretario Amministrativo (ART. 25);
- f) la Giunta Esecutiva Nazionale (ART. 26);
- g) il Collegio Sindacale (ART. 30);
- h) il Revisore Legale dei Conti (ART. 32);
- i) il Collegio dei Probiviri (ART. 34).

ART. 18 CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'ANVU, eleggendo i rappresentanti del Consiglio Direttivo Nazionale e deliberando tutti gli indirizzi fondamentali di carattere programmatico. Delibera le variazioni e modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale e lo scioglimento dell'Anvu.

2. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni ed in via straordinaria per particolari necessità o urgenze dietro convocazione del Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Fanno parte del Congresso Nazionale, con diritto di voto esclusivamente i soci ordinari:

- a) i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale,

anche se uscente, nonché i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale;

b) i delegati provinciali nella proporzione di numero uno sino a cento iscritti tra i soci ordinari, ovvero due per le province da centouno e fino ai duecento iscritti tra i soci ordinari e così di seguito in progressione;

4. La convocazione straordinaria del Congresso Nazionale può essere richiesta alternativamente:

a) dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

b) da un terzo dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo delle sezioni regionali che dovranno garantire l'autenticità delle firme.

ART. 19 RAPPRESENTANZA

NEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il numero dei rappresentanti regionali in seno al Consiglio Direttivo Nazionale è fissato in rapporto agli iscritti soci ordinari della associazione, nel rispetto delle seguenti proporzioni:

a) da uno a nove: nessun rappresentante

b) da dieci a duecento: un rappresentante;

c) da duecentouno a quattrocento due rappresentanti;

d) da quattrocento a ottocento tre rappresentanti;

e) oltre ottocento quattro rappresentanti.

ART. 20 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo istituzionale di gestione dell'ANVU, ed è composto:

a) dal Presidente Nazionale, che lo presiede;

b) dal Segretario Nazionale;

c) dal Segretario Amministrativo;

d) dai Consiglieri Nazionali;

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica cinque anni.

3. Il componente del Consiglio Direttivo Nazionale che durante il mandato perdesse la qualità di socio ordinario, decadrà subito e automaticamente anche dalla qualità di consigliere.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la funzione di:

a) nominare il Presidente Nazionale e su proposta dello stesso il Segretario Nazionale e il Segretario Amministrativo;

b) nominare il Vice Presidente Nazionale Vicario, il Vice Segretario Nazionale Vicario, i Vice Presidenti Nazionali, i Vice Segretari Nazionali e i Vice Segretari Amministrativi, su indicazione rispettivamente del Presidente Nazionale, del Segretario Nazionale e del Segretario Amministrativo;

c) fornire gli indirizzi operativi generali per le attività dell'ANVU;

- d) stabilire le quote sociali annuali sulla base delle esigenze e dei programmi dell'ANVU relativamente al bilancio consuntivo approvato;
- e) proporre le modifiche dello Statuto;
- f) approvare i regolamenti generali dell'ANVU;
- g) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuale dell'ANVU entro il 30 aprile dell'anno successivo o in alternativa nel massimo di 180 giorni;
- h) stabilire le quote da mettere a riserva nel fondo di solidarietà e deciderne l'utilizzo, nonché deliberare circa l'istituzione di ulteriori fondi e della loro gestione;
- i) deliberare in via definitiva in merito all'accettazione di nuove adesioni in contenzioso ed all'esclusione di soci;
- j) deliberare gli atti della straordinaria amministrazione;
- k) deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame da uno o più rappresentanti regionali, o da altri organi nazionali;
- l) deliberare su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale i consiglieri nazionali "a vita", quali componenti sovra numerari, secondo disposizioni da approvare con regolamento a parte;
- m) nominare i componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale dei Conti;

5. Sono compiti del Consiglio Direttivo Nazionale riunito in seduta straordinaria:

- a) proporre lo scioglimento dell'ANVU;
- b) revocare uno o più componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;

6. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza semplice e ogni consigliere esprime un voto. Ogni componente può rappresentare per delega un solo altro consigliere.

7. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale per deliberare su specifiche questioni.

8. La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale avviene a cura del Presidente Nazionale, o di altra persona da egli appositamente delegata e deve avvenire mediante avviso scritto pubblicato sul sito web istituzionale www.anvu.it e tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

9. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale esponenti di partiti politici e/o di organizzazioni sindacali a livello regionale e nazionale.

ART. 21 QUORUM DI COSTITUZIONE

E DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta ordinaria è regolarmente costituito in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, s'intende regolarmente costituito se è presente un terzo dei suoi componenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale in seduta ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle espressamente richiamate nel presente statuto a voto segreto.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta straordinaria:

- propone eventuali variazioni e modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei suoi componenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- propone lo scioglimento dell'ANVU e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei componenti;
- dispone la revoca di uno o più componenti della Giunta Esecutiva Nazionale con deliberazione assunta a voto segreto con la maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Il componente della Giunta Esecutiva Nazionale revocato cessa immediatamente dalle sue funzioni e il Consiglio Direttivo Nazionale, provvede alla nomina tra i propri membri di un nuovo componente della Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 22 VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal segretario estensore, quest'ultimo all'uopo nominato tra i componenti dello Staff del Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia, attraverso idonea motivata istanza al Presidente Nazionale.

ART. 23 IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'ANVU. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Presidente Nazionale ha la funzione di:

- a) rappresentare l'ANVU in ogni sede, specie nella società civile e in giudizio;

- b) impegnare l'ANVU anche all'esterno, con la sottoscrizione di atti e documenti;
- c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) proporre la nomina del Segretario Amministrativo;
- e) proporre la nomina del Segretario Nazionale;
- f) rappresentare l'ANVU personalmente o da persona all'uopo delegata, nelle cerimonie ufficiali, congressi, conferenze e manifestazioni sia nel territorio nazionale che all'estero;
- g) autorizzare interventi di straordinaria amministrazione;
- h) assumere ogni altro atto utile al perseguimento degli scopi dell'ANVU;
- i) proporre la designazione delle onorificenze;
- j) proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina del Vice Presidente Nazionale Vicario e Vice Presidenti Nazionali;
- k) nominare, sentita la Giunta Esecutiva Nazionale, il comitato di redazione di cui all'art.6 punto 2;
- l) seguire e sviluppare i rapporti con gli Stati Esteri d'intesa con il Segretario Nazionale.

4. È facoltà del Presidente Nazionale conferire, mediante delega scritta, il potere rappresentativo anche a componenti dei vari organi dell'ANVU, sia nazionali che locali, di volta in volta individuati, al fine di compiere specifici atti.

6. Il Presidente Nazionale può nominare un proprio portavoce tra i soci, con il compito di assicurare in nome dell'ANVU, la comunicazione politico-istituzionale verso l'esterno nel pieno rispetto degli indirizzi ricevuti, nonché collaboratori addetti al suo staff che gli forniscono a titolo gratuito supporto.

Il Presidente Nazionale, assicura la continuità ed il pieno funzionamento dell'ANVU. A tale scopo può anche costituire un ufficio con personale da egli stesso incaricato che forniscono supporto a titolo gratuito.

ART. 24 IL SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il suo principale compito è quello di effettuare e stimolare il massimo proselitismo per la crescita degli iscritti ANVU.

3. Egli cura i rapporti organizzativi interni, sovrintende alle strutture Nazionali o di altri Stati, e garantisce i collegamenti tra queste e gli organi centrali. Coordina i dirigenti, verifica periodicamente i risultati ottenuti ed è responsabile nei confronti

del Presidente Nazionale del loro operato e del corretto, efficace e efficiente funzionamento delle strutture, adotta e fa adottare le disposizioni del Presidente.

4. Il Segretario Nazionale deve, con il Presidente Nazionale, assicurare la continuità ed il pieno funzionamento dell'ANVU. A tale scopo può anche costituire un ufficio con personale da egli stesso incaricato che forniscono supporto a titolo gratuito. Il Segretario Nazionale, secondo le necessità organizzative, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina del Vice Segretario Nazionale Vicario e Vice Segretari Nazionali.

ART. 25 IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero anche tra i soci non componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Egli ha la funzione di:

- a) curare l'amministrazione contabile dell'ANVU;
- b) redigere un bilancio semestrale e annuale;
- c) redigere il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) curare gli atti di ordinaria amministrazione, relativi solo ed esclusivamente alla sua funzione;
- e) redigere l'inventario dei beni mobili e immobili dell'ANVU, curarne il monitoraggio e la dismissione;
- f) predisporre, aggiornare e più in generale curare la tenuta dei libri dei soci e dei libri verbali delle assemblee e delle riunioni degli organi dell'ANVU;
- g) per assicurare gli adempimenti fiscali previsti dalla legge si avvale di apposito professionista;
- h) Acquisisce le domande di adesione all'Associazione.

3. Il Segretario Amministrativo ha diritto di voto in Consiglio Direttivo Nazionale se riveste anche la carica di Consigliere.

4. Il Segretario Amministrativo opera sui conti correnti bancari e postali, per effettuare pagamenti e ogni altra operazione inerente al ruolo che riveste e può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di Vice Segretari Amministrativi.

ART. 26 LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

1. La Giunta Esecutiva Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dal Segretario Nazionale, dal Segretario Amministrativo, dal Vice Presidente Nazionale Vicario e dal Vice Segretario Nazionale Vicario. Essa adotta d'iniziativa tutti i provvedimenti necessari all'ordinaria amministrazione e

decide le più immediate e dirette azioni esecutive per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Direttivo Nazionale, svolgendo anche attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio.

2. In situazioni di contingibilità e urgenza la Giunta Esecutiva Nazionale può altresì adottare anche provvedimenti di straordinaria amministrazione, da portare a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale alla prima seduta utile. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti prodotti.

3. Alla Giunta Esecutiva Nazionale possono essere chiamati a partecipare, i vicepresidenti nazionali, i vice segretari nazionali e i vice segretari amministrativi con funzioni di supporto e collaborazione.

ART. 27 IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO

E I VICE SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO

1. I Vice-Presidente Nazionale Vicario e i Vice-Segretario Nazionale Vicario sostituiscono, in caso di impedimento e o assenza, rispettivamente il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale e sono destinatari di specifici incarichi delegati.

2. I Vice Presidenti Nazionali, i Vice Segretari Nazionali e il Vice Segretario Amministrativo, coadiuvano rispettivamente nelle loro funzioni corrispondenti il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale, il Segretario Amministrativo nel rispetto delle direttive impartite.

ART. 28 UFFICI NAZIONALI ANVU

1. Con provvedimento della Giunta Esecutiva Nazionale sono istituiti Uffici Nazionali ANVU, con funzione collaborativa, consultiva e di assistenza tecnico-giuridica al Presidente Nazionale, agli altri Organi dell'Associazione e a terzi in collaborazione.

ART. 29 LE SEZIONI TERRITORIALI

1. L'ANVU si articola sul territorio in Sezioni Regionali, Provinciali e Città Metropolitane che prendono la denominazione della Regione o dalla Provincia/città Metropolitana di riferimento. I soci fanno riferimento alla sezione della Regione, Provincia o Città Metropolitana nelle quali prestano la loro attività professionale.

2. Nel caso in cui in una Regione, Provincia o Città Metropolitana, non vi possano essere individuati responsabili di struttura quest'ultima sarà affiliata alla Regione, Provincia o Città Metropolitana limitrofa, individuata dalla Giunta Esecutiva Nazionale, la quale da quel momento acquisterà la denominazione delle due o più Regioni coinvolte.

ART. 30 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale il Collegio elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 31 - COMPETENZE

Il Collegio Sindacale verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Segretario Amministrativo e quindi approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio Sindacale potrà operare anche quale Organo di Controllo, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

ART. 32 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Revisore Legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria per legge, e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio Sindacale composto secondo le norme di leggi vigenti.

ART. 33 ORGANI DELLE SEZIONI TERRITORIALI

1. Le sezioni territoriali sono presiedute da un proprio Presidente, regionale, provinciale e della città metropolitana. Il Presidente provinciale e della città metropolitana sarà eletto dalla assemblea dei soci ordinari dei rispettivi territori. Il Presidente regionale, il vice presidente regionale, il segretario regionale di norma saranno eletti dai presidenti provinciali e delle città metropolitane, dei rispettivi territori riuniti in apposita assemblea. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento attuativo dello statuto. Il Presidente Regionale, Provinciale e Città Metropolitana ha il compito di rappresentare l'ANVU sul territorio di competenza, di allacciare rapporti con le istituzioni ivi presenti, di incrementare il proselitismo.

2. Il Presidente Territoriale compie in prima persona, previo confronto con il Segretario Nazionale, ogni attività utile alla promozione locale delle politiche statutarie dell'ANVU, in specie per favorire e tutelare

la Polizia Locale del territorio di competenza garantendone lo sviluppo e tutelandone la professionalità, anche attraverso la realizzazione di attività formative e corsi di specializzazione, nonché convegni, seminari, giornate di studio e manifestazioni pubbliche.

3. Il Presidente Territoriale, inoltre:

a) ha l'obbligo di rendicontare la propria attività nei confronti del Segretario Amministrativo, all'uopo redigendo ogni semestre un rendiconto scritto con documentazione allegata;

b) mantiene aggiornato l'elenco dei soci locali con particolare riferimento ai contatti telefonici e indirizzi mail, con lo specifico onere che, ad ogni variazione, egli è tenuto a trasmettere immediatamente l'elenco aggiornato alla Segreteria Amministrativa;

c) Effettua il massimo proselitismo e cura, anche attraverso i suoi collaboratori, le iscrizioni di nuovi soci, accogliendo le richieste di adesione e trasmettendole alla Segreteria Amministrativa;

d) cura l'archivio territoriale e il protocollo di ogni comunicazione fatta o ricevuta, tenendo sistematicamente aggiornati gli organi nazionali.

4. Il Presidente Regionale, Provinciale e città Metropolitana nomina tra i suoi soci ordinari di quella realtà un proprio direttivo locale, con il compito di coadiuvarlo nelle attività di competenza.

5. Egli inoltre convoca almeno una volta all'anno l'assemblea di competenza, chiamando a raccolta tutti i soci appartenenti a quella realtà, per illustrare l'indirizzo e le eventuali determinazioni degli Organi nazionali ANVU, oltre che per assumere determinazioni di valenza locale e proporre l'organizzazione di eventi dedicati alla formazione. Inoltre la stessa assemblea regionale in caso di necessità, propone la nomina per cooptazione in seno al Consiglio Direttivo Nazionale di un socio idoneo per tale incarico.

6. L'assemblea territoriale s'intende validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I lavori e l'esito delle riunioni sono trascritti in un verbale redatto a cura del segretario di assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo e tenuto agli atti nonché inviato al Segretario Amministrativo e al Segretario Nazionale.

ART. 34 L'ORGANO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo di garanzia dell'ANVU. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Congresso Nazionale anche su

autocandidatura. A loro volta i Probiviri nominano il Presidente tra i propri membri effettivi.

2. Possono essere nominati in tale organo anche non soci, purché di provata e certificata esperienza professionale in ambito giuridico e legale, oltre che di riconosciuta rettitudine morale.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANVU.

4. Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono le seguenti:

- a) procedimenti disciplinari;
- b) conciliazione di controversie interne;
- c) interpretazione dello Statuto;
- d) accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- e) proposta di scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- f) parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi dell'Associazione.

5. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza.

In caso di contestazione, il Collegio dei Probiviri dovrà sentire l'interessato e dopo avere valutato la posizione darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale della propria valutazione in merito. Il Consiglio Direttivo Nazionale, sulla base della documentazione ricevuta, emette a sua volta la propria valutazione.

In ogni caso tutti i procedimenti devono concludersi entro sessanta giorni dalla loro attivazione.

ART. 35 GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. È vietata qualsiasi dazione di denaro, anche se a mezzo di interposta persona, a titolo di corrispettivo di attività svolta a favore dell'ANVU.

2. Resta altresì vietata la distribuzione diretta e indiretta di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese connesse alla specifica funzione del richiedente con presentazione di idonea documentazione.

ART. 36 CESSAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI E STATUTARIE

Fatto salvo l'istituto della prorogatio per il caso di dimissione dalla carica, per impedimento temporaneo o definitivo, ovvero se per qualunque altro motivo una

carica resti vacante, esclusa la perdita della qualifica di socio, prima della naturale scadenza del relativo mandato, esse saranno integrate a norma di statuto ovvero per i Consiglieri Nazionali per cooptazione il socio proposto dall'Assemblea regionale della Regione di appartenenza.

ART. 37 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ANVU è indivisibile, sia durante la vita dell'ANVU sia in caso di suo scioglimento, ed è costituito da:

- a) fondo di dotazione patrimoniale;
- b) conferimenti dei soci;
- c) beni mobili e immobili di proprietà dell'ANVU o che potranno essere acquistati e acquisiti da lasciti e donazioni;
- d) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- e) fondo di solidarietà finalizzato a interventi in caso di eventi eccezionali;
- f) eventuali ulteriori fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I beni dell'ANVU sono inventariati dal Segretario Amministrativo.

3. L'ANVU ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Ha altresì il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 38 RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'ANVU sono costituite da:

- a) contributi istituzionali e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) altri contributi derivanti da enti pubblici o privati;
- d) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge.

ART. 39 BILANCIO

1. Il bilancio dell'ANVU è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il segretario amministrativo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, o in alternativa entro 180 giorni.

3. Il segretario amministrativo redige negli stessi termini il bilancio preventivo per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 40 REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto delle finalità sociali e delle norme e delle indicazioni statutarie, può approvare regolamenti generali o altri provvedimenti che risultano vincolanti per tutti gli iscritti ANVU.

ART. 41 COMMISSIONI ED ALTRI ORGANI

1. Commissioni, delegazioni, rappresentanze, gruppi di lavoro, organi non istituzionali diversi da quelli statutari ed altri incarichi possono essere costituiti e nominati dal Presidente Nazionale, anche su indicazione delle altre cariche sociali.

2. Spetta sempre al Presidente Nazionale provvedere a disciplinarne il funzionamento.

ART. 42 RAPPORTI CON PAESI ESTERI

1. Ai fini di una collaborazione con altri stati, ANVU potrà aprire rappresentanze all'estero, la cui composizione ed il cui funzionamento potranno essere disciplinati da apposito regolamento e supportati dall'Ufficio Relazioni con l'Estero previo mandato e assenso della Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 43 SCIoglimento

1. In caso di eventuale scioglimento dell'ANVU, il patrimonio, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 44 FORO COMPETENTE

1. Foro competente per ogni controversia è quello del Tribunale in cui ha sede legale l'ANVU come approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 45 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto e dal regolamento di esecuzione dello stesso, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

PACI Silvana

Notaio Andrea AMBROSINI (v'è il sigillo)